

*Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni*

- Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1973 n. 156;

Copia conforme all'originale,
a norma di legge.

- Vista la legge 14 aprile 1975 n. 103;

Roma, add. 79 FEB 1995
IL CAPO UFFICIO DEL SERVIZIO
DIRETTORE di Sezione

- Vista la legge 8 aprile 1983 n. 110;

VICE DIRIGENTE AMM.VO
ID. [Signature]

- Visto il decreto legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito con modificazioni nella legge 4 febbraio 1985 n. 10;

- Vista la legge 9 maggio 1986 n. 149 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982;

- Visto il Regolamento delle Radiocomunicazioni ratificato e reso esecutivo con D.P.R. 27 luglio 1981 n. 740 e successive modificazioni;

- Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223;

- Visto il decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, il quale peraltro prevede all'art. 2 comma 3 bis che il Ministero P.T. può richiedere ai soggetti interessati dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e che il Ministero P.T. successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti;

- Visto il decreto legge 23 febbraio 1994 n.129, pubblicato su G.U. n.47 del 26 febbraio 1994, recante "disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione";

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 n. 255, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223;

- Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

- Visto il sequestro di tutti gli atti del Ministero P.T. concernenti l'emittenza radiotelevisiva, disposto dalla Procura della Repubblica di Roma in data 31.5.1993;

STAMPATO PRESSO LA SOCIETA' ITALIANA



00100 ROMA

PROT. N.

DCSR/8/2/FR/907264/15

Chiaro della risposta solo i dati necessari nel riquadro.

Amministrazione delle Poste
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

Direzione Generale delle Radiocomunicazioni

Direzione Centrale Servizi Radiotelevisivi

Div. VIII - Sez. II

ALLEGATI _____

RISP. AL N. _____

DEL _____

Spett.le Valli Umbra Editore
V. G. Dottori, 90/92
06132 San Disto (PG)

OGGETTO: Concessione per radiodiffusione televisiva in ambito locale -
Emittente... RETE UMBRIA..... (prot. 907264)

Si invia la copia in forma autentica del decreto di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale da parte dell'emittente... RETE UMBRIA

Con l'occasione si informa che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di 60 giorni per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di invio della documentazione a norma della legge 27.10.1993, n. 422 e quello della presente comunicazione, siano intervenute modifiche rispetto alla rete di impianti descritta negli allegati del decreto di concessione, si prega di comunicare tali modifiche al Circolo delle Costruzioni T.T. competente per territorio e per conoscenza alla scrivente, secondo lo schema allegato.

Sulla base dei dati così forniti ed effettuate le opportune verifiche, si provvederà all'aggiornamento dell'atto di concessione ove ricorrano i presupposti di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. A. TATA)

11/05/95
0002728

Mod. 187 FM ed. 1987



Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, a proprie spese e senza indennizzo, quelle modificazioni degli impianti di diffusione e di collegamento che si renderanno necessarie in relazione ad esigenze di carattere urbanistico, ambientale, sanitario o in relazione ad obblighi di legge.

In caso di incompatibilità tra gli impianti del concessionario e le esigenze di cui sopra, il Ministero adotta le misure previste dall'art.6 commi 2 e 4 del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 1993, n.422.

2 - Nell'esercizio degli impianti di cui agli elenchi allegati, il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni.

ART. 3

1 - Il concessionario si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti ivi compresi quelli di collegamento in uno stato di corretto funzionamento al fine di assicurare, in particolare, che i livelli delle emissioni non essenziali e la tolleranza di frequenza del trasmettitore abbiano dei valori tali da rientrare nei limiti prescritti dal Regolamento delle Radiocomunicazioni e che gli standard di trasmissione siano B/PAL e G/PAL con le caratteristiche previste nel rapporto 624-3 - Settore Radiocomunicazioni UJT.

2 - L'eventuale trasmissione di dati mediante sottoportanti deve avere esclusivamente carattere di radiodiffusione e il contenuto del messaggio deve riguardare la programmazione diffusa dall'emittente.

3 - E' fatto divieto, inoltre, al concessionario di apportare modifiche alla funzionalità tecnico operativa degli impianti di radiodiffusione e dei relativi collegamenti di telecomunicazione, non preventivamente autorizzate con le procedure di cui all'art. 32 della legge 6.8.90 n. 223, nei casi previsti dallo stesso art. 32 e dall'art.6 comma 2 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 422.

4 - In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, gli organi periferici del Ministero P.T. competenti per territorio, ordineranno la disattivazione dell'impianto fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio, addebitandone le spese al concessionario.

ART. 4

1 - Il concessionario è tenuto, altresì, ad adottare, su prescrizione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, a proprie spese e senza alcun indennizzo, tutte le misure ritenute necessarie per migliorare l'utilizzazione dello spettro radioelettrico.

2 - Il concessionario potrà peraltro ottenere che il Ministero compia interventi di compatibilità e coordinamento con stazioni della stessa natura esistenti, previa con addebito delle spese.

Copia conforme all'originale
a norma di legge.

Roma, add

22 FEB. 1995

Il Direttore di Sezione

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
10





Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale **VALLI UMBRE EDITORE SRL** ha attestato di aver presentato domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché le relative schede degli impianti ai sensi dell'art. 32, della legge 223/90 entro il 23.10.1990;
- Considerato che della documentazione prodotta risultano sussistere i requisiti previsti dalla legge 223/90 e successive modificazioni per il rilascio della concessione per radiodiffusione televisiva ad ambito locale;
- Sentita la Commissione di cui all'art. 2 comma 4 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione

DECRETA
ART. 1

Copia conforme all'originale
a norma di legge.
Roma, addì **22 FEB. 1995**
IL COORDINATORE DELLA SEZIONE
VICE DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]



1 - E' concesso a
VALLI UMBRE EDITORE SRL
con sede in VIA G. DOTTORI 90/92
06132 SAN SISTO PG
P.I. 01782730541 cod. fisc. 01782730541

l'esercizio della radiodiffusione televisiva, in ambito locale con la denominazione:
RETEUMBRIA

2 - L'emittente può operare, salvi i diritti dei terzi, con gli impianti di radiodiffusione televisiva e i relativi collegamenti di telecomunicazione censiti dal titolare ai sensi dell'articolo 32 della legge 223/90 ed eventualmente modificati dallo stesso ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, o acquistati da altro soggetto il quale li abbia censiti di cui agli elenchi allegati risultanti dagli elaborati presentati dall'emittente (allegato A).

I bacini di utenza interessati al servizio sono indicati nell'allegato B.

3- L'esercizio degli impianti di cui al precedente comma è condizionato al rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, all'assenza di disturbi ai servizi pubblici e ai servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo, nonché agli esiti della verifica da parte del Ministero P.T. della rispondenza al vero di quanto dichiarato dal concessionario in ordine agli impianti in allegato e agli elementi istruttori presupposti della presente concessione.

4 - E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, a qualunque titolo, in utilizzo a terzi gli impianti di radiodiffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del D.L. 27 agosto 1993, n.323, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 1993, n.422.

ART. 2

1 - Il concessionario è tenuto nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione all'osservanza delle norme vigenti ed è tenuto ad adottare, su prescrizione del

ALLEGATO A

n. 2. fogli

Copia conforme all'originale
a norma di legge

Roma, addi

2 FEB. 1955

Il Direttore di Sezione

Il CA

VICE DIRIGENTE AMM.VU

10

[Handwritten signature]



907264

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

ART. 5

- 1 - Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha potestà di effettuare controlli e verifiche allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle leggi vigenti.
- 2 - A tal fine il concessionario è tenuto ad accordare in qualsiasi momento libero accesso alle proprie sedi ed impianti agli incaricati dello stesso Ministero.

ART. 6

- 1 - Il concessionario è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio degli impianti come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

ART. 7

- 1 - Oltre le tasse di concessione di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni, è dovuto dal concessionario allo Stato un canone annuo di L. 20.000.000
- Il canone dovuto per l'anno 1994 è determinato in proporzione al periodo intercorrente tra la data del presente decreto e il 31 dicembre 1994.
- I canoni di cui ai precedenti commi sono soggetti ad adeguamento di legge.

ART. 8

- 1 - Il versamento del canone annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 2 - I relativi importi saranno introitati sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato per gli esercizi finanziari corrispondenti agli anni di versamento.

ART. 9

- 1 - La presente concessione è valida fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993 n. 206 e comunque per un periodo non superiore a tre anni, salvo i casi di estinzione, revoca e decadenza previsti dalla legge 223/90 e successive modificazioni e integrazioni.



Copia conforme all'originale, a norma di legge.

Roma, il 14 MAR. 1994

Roma, addì 22 FEB. 1994
 Il Direttore di Sezione
 IL COORDINATORE DELLA SEZ. II DIV. VI.
 IL MINISTRO VICE PRESIDENTE ANNIUNO
 (Signature)

MINISTERO DEL TESORO
 RAGIONERIA CENTRALE presso il MINISTERO P.T.

REGISTRO VISTI
 N° 3027 Capitolo 3386 Eserc. 94 9
 Roma, il 3-11-94 (Signature)

IMPIANTO E RISPETTIVO CANALE n.37 e 52 scheda B	INDIRIZZO O NOME POSTAZIONE n.38 39 40 41 scheda B	POTENZA APPARATO n.55 scheda B (in kw)
02/69	M. SUBASIO LA BOLSELLA ASSISI PERUGIA	0.100
03/G	M. VEDUTA DEL LAGO BETTONA TORGIANO PG	0.020
05/60	M.MARTANO GIANO DELL'UMBRIA PERUGIA	0.020
08/66	M. MIRANDA TERNI	0.200
09/G	CROCE DI MONTELUCCO SPOLETO PERUGIA	0.002
010-011/48	M.POZZONI CASCIA PERUGIA	0.010
012/25	VESCIA FOLIGNO PERUGIA	0.020
014/F	M. ARNATO CITTA' DI CASTELLO PERUGIA	0.010
020/H1	VIGNALE GUBBIO PERUGIA	0.010
021/H2	MONTE MAGGIO VOLTOLE GUALDO TADINO PG	0.010
/	/	/
Copia conforme all'originale, a norma di legge.		
Roma, addì <u>27 FEB 1995</u> Il Direttore di Sezione		
IL COORDINATORE DELLA SEZ. II DIV. VIII VICE DIRIGENTE AMMIN. <i>[Signature]</i>		



11/20/50



Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

ALLEGATO B

Bacini di utenza interessati al servizio degli impianti di cui all'allegato A come risultanti dalla documentazione presentata dall'emittente :

UMBRIA

Copia conforme all'originale
a norma di legge.

Roma, addì 27 FEB 1995

Il Direttore di Sezione

IL COORDINATORE DELLA SEZ. II DIV. VIII

VICE DIRETTORE AMM. VI

[Handwritten signature]

